

N. R.G. 625/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

SEZIONE MONOCRATICA CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

- rilevato che:
 - o l'udienza odierna del 15.12.2022, fissata per gli incumbenti previsti dall'art. 281 *sexies* c.p.c., si è svolta secondo le modalità cartolari previste dall'art. 83, comma 7, lettera h), DL n. 18/2020, art. 221, commi 2 e 4, D.L. 19.5.2020 n. 34, la cui vigenza è stata prorogata al 31.12.2022 dall'art. 16, comma 1, D.L. n. 228/2021;
 - o il giudice ha assegnato un termine per note conclusive, regolarmente depositate dalle parti;
 - o le parti hanno depositato le note d'udienza nelle quali hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e conclusioni;

Il Giudice

pronuncia quindi la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).

Il Giudice

dott. Salvatore Falzoi



N. R.G. 625/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **625** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno **2021**,

promossa da:

[REDACTED]

attore-opponente

contro

[REDACTED]

Tribunale Ordinario di Nuoro

Proc. n. 625/2021 R.A.C.

Verbale udienza del 15.12.2022 - pagina 2



convenuta-opposta

CONCLUSIONI

Nell'interesse della parte opponente (precisate nelle note d'udienza depositate il 9.12.2022):

“In via preliminare e pregiudiziale:

– *rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, l'eccezione di tardività dell'opposizione pretestuosamente sollevata da parte opposta;*

– *comunque, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] e per essa la mandataria [REDACTED], per mancanza di titolarità del credito per cui è causa nei confronti dell'ingiunto [REDACTED] e,*

– *per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n.74/2021, emesso il 29/03/2021 dal Tribunale di Nuoro.*

In via principale di rito:

– *revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n.74/2021 del 29/03/2021 perché emesso in assenza di titolo e presupposti.*

In via subordinata di merito:

– *dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] a [REDACTED] e per essa la mandataria [REDACTED] per le ragioni esposte, tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo opposto n. 74/2021 del 29/03/2021, emesso dal Tribunale di Nuoro, perché infondato, ingiusto e illegittimo.*

In tutti i casi

– *con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi ai sensi del D.M. 147/2022”.*

Nell'interesse della parte opposta (precisate nelle note d'udienza depositate il 5.12.2022):

“In via preliminare:



– accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa e il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, in via principale:

– respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata:

– nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. ██████████ al pagamento, in favore di ██████████ dell'importo di euro 7.143,35, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

In via ulteriormente subordinata:

– nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre agli interessi legali di mora dal dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore della società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento (“da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00”), per ogni singola fase processuale, e segnatamente: i) euro 919,00 per la fase di studio; ii) euro 777,00 per la fase introduttiva; iii) euro 1.680,00 per la fase di trattazione; iv) euro 1.701,00 per la fase decisoria, e così per complessivi euro 5.077,00, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali, come previsto dal D.M. 147/2022”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 15.12.2020, la ██████████

Tribunale Ordinario di Nuoro

Proc. n. 625/2021 R.A.C.

Verbale udienza del 15.12.2022 - pagina 4



██████████ ha chiesto decreto ingiuntivo di 7.143,35 euro – “*oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla data della presente domanda (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) fino all’effettivo soddisfo, oltre spese, oltre compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre successive occorrende*” – a carico di ██████████, quale saldo debitore derivante dal contratto (di finanziamento) n. 15572463, stipulato il 23.11.2015 tra quest’ultimo e la ██████████ dalla quale, in virtù di cessione *pro soluto* del 19.11.2019, essa ricorrente (all’epoca ██████████ aveva acquistato detto credito nei confronti del ██████████, il quale non aveva provveduto al pagamento nonostante l’intimazione ricevuta il 10.8.2020.

2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con il decreto ingiuntivo n. 74/2021, emesso il 29.3.2021 nel procedimento n. 1259/2020 RAC, dell’importo di 7.143,3 euro, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 540,00 euro per compensi, 145,50 euro per esborsi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. di legge ed alle successive occorrende.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati ad ██████████ ██████████
4. Con atto di citazione notificato via PEC il 30.5.2021 ██████████ ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, del quale ha chiesto la declaratoria di nullità o comunque la revoca, così difendendosi:
 - a. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ██████████ la quale a suo dire non



aveva provato di aver acquistato dalla [REDACTED] il credito azionato nei suoi confronti con la domanda monitoria;

- b. ha disconosciuto la conformità all'originale (in ordine al quale ha formulato istanza *ex art. 210 c.p.c.*) della copia del contratto di finanziamento versato in atti, a suo dire di "*impossibile lettura*";
- c. ha contestato l'efficacia probatoria della restante documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio, in particolare:
 - i. l'estratto conto, perché di formazione unilaterale, mai comunicato, privo dell'indicazione del piano di ammortamento e dal quale non era dato evincere quali fossero le componenti del credito e il relativo metodo di calcolo;
 - ii. il prospetto del calcolo interessi, sempre perché di formazione unilaterale e comunque mai comunicato a esso opponente, nonché "*frutto di calcoli e imputazioni effettuati contra legem e in violazione di norme imperative, non derogabili dalla volontà delle parti*";
 - iii. l'omessa comunicazione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
- d. in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la sussistenza del rapporto di finanziamento, ha sostenuto che dal saldo debitore avrebbero dovuto essere espunte tutte le somme illegittimamente addebitate e percepite dall'opposta.

5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23.11.2021, la [REDACTED] ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto



ingiuntivo (o, in via subordinata, la condanna dell'attore a pagarle la minor somma accertata in corso di causa), così difendendosi:

- a. ha eccepito la tardività dell'opposizione, sul rilievo che, tra la data della notifica del decreto ingiuntivo – 19.4.2021 – e la notifica dell'atto di citazione – 30.5.2021 – erano trascorsi quarantuno giorni, stante l'inapplicabilità della proroga *ex art.* 155, comma 5, c.p.c. al termine per radicare il giudizio di opposizione, a suo dire non avente natura processuale;
- b. ha osservato che l'opponente non aveva contestato le circostanze relative alla stipula del contratto di finanziamento ed all'erogazione della somma, né di essersi reso inadempiente nel pagamento delle rate;
- c. ha chiesto l'assegnazione del termine di legge per il tentativo di mediazione obbligatoria, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- d. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, formulata dall'opponente, poiché a suo dire la qualità di attuale titolare del dritto era provata dal contratto di cessione dei crediti, della lista dei crediti ceduti versati in atti e della lettera inviata al debitore con cui la [REDACTED] aveva dato atto della cessione (comunicazione quest'ultima che, quand'anche non ricevuta dal [REDACTED], era superata dalla notifica del decreto ingiuntivo);
- e. ha contestato l'ammissibilità del disconoscimento della copia del contratto di finanziamento da parte di [REDACTED] – a suo dire generica – nonché l'accogliibilità dell'istanza di esibizione dell'originale del medesimo, sia perché



non necessaria ai fini della prova, sia perché detto documento era nella disponibilità del medesimo opponente;

f. ha sostenuto che:

- i. alla luce della documentazione prodotta – nella quale erano contenuti tutti gli elementi necessari per individuare tutte le componenti del credito – era stata fornita prova idonea della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria;
- ii. la decadenza dal beneficio del termine era stata dichiarata in occasione del mancato pagamento di tre rate mensili consecutive e comunque era stata comunicata con la notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo;
- iii. l'allegazione inerente all'anatocismo era generica e del tutto sfornita di riscontro;

g. ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

6. Nel provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 14.12.2021, il giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed ha assegnato a quest'ultima il termine di legge per presentare la domanda di mediazione obbligatoria.
7. Atteso l'esito negativo del tentativo di mediazione, nell'udienza cartolare del 17.5.2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
8. Nell'udienza cartolare del 20.10.2022, ritenuta inammissibile l'istanza con cui l'opposta aveva chiesto la revoca del provvedimento *ex art.* 648 c.p.c., il giudice ha rinviato all'udienza del 15.12.2022 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., assegnando un termine per note conclusive,



regolarmente depositate dalle parti.

9. Nell'odierna udienza del 15.12.2022, svoltasi con la modalità cartolare, le parti hanno depositato le note conclusive e le note d'udienza nelle quali hanno precisato le rispettive conclusioni; il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

10. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, formulata dalla [REDACTED]

[REDACTED] non è fondata, poiché:

- a. ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. *“Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”* (comma 4). *“La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”* (comma 5);
- b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito”* (Cass. n. 23375/2016, n. 11269/2016), al contrario dei giorni festivi intermedi che non coincidono con la data della scadenza, i quali debbono invece essere computati (Cass. n. 21925/2021, n. 10036/2020);
- c. nel caso in esame, attesa la pacifica natura processuale del termine previsto dalla legge per notificare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – non è



dato comprendere su quali basi giuridiche la parte opposta contesti tale carattere, trattandosi evidentemente di un termine preordinato all'introduzione di un ordinario giudizio di cognizione, con le peculiarità proprie della disciplina prevista dagli artt. 645 ss. c.p.c. – la scadenza nel giorno di sabato 29.5.2021 dei quaranta giorni per la notifica dell'atto di citazione (decorrenti dal 19.4.2021, data in cui si è perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di [REDACTED]), comporta la proroga *ex lege* di detto termine al 31.5.2022, ossia al primo giorno seguente non festivo;

- d. poiché l'atto di citazione è stato notificato via PEC all'opposta in data 30.5.2021, l'opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta.

11. L'opposizione deve essere respinta, per le ragioni che seguono.

11.1 L'eccezione di difetto di legittimazione attiva (o, *rectius*, di titolarità dal lato attivo del rapporto, questione non avente invero carattere preliminare, in quanto attinente all'accertamento della qualità di creditore in capo al soggetto istante), formulata dall'opponente, deve essere respinta, poiché:

- a. è pacifico che, in virtù del generale criterio di riparto dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e, conseguentemente, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti ai sensi della Legge 300/1999 e dell'art. 58 T.U.B., non può che condividersi l'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sul cessionario l'onere di *“dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale*



della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020);

- b.** il profilo controverso attiene allo standard richiesto per ritenere sufficientemente provati la cessione dello specifico credito oggetto di causa, aspetto peraltro non trattato nella pronuncia sopra citata, ove era stata condivisa la valutazione negativa effettuata nei precedenti gradi merito, sul rilievo che la cessionaria si era limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui era stato pubblicato l'avviso della cessione in blocco;
- c.** in seguito, la Suprema Corte, pur confermando l'inidoneità *ex se* del predetto incumbente – pubblicazione peraltro assente nella fattispecie *de qua* – a “*ritenere che un determinato credito sia stato ceduto*”, ha avuto modo di chiarire che “*nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (Cass. n. 10200/2021);*
- a.** nel caso in esame, la parte opposta ha prodotto il contratto di cessione, sebbene omissato in ordine agli importi dei crediti ricompresi nell'operazione, l'estratto



dell'*annex* contenente il numero del contratto originariamente stipulato tra [REDACTED] e la [REDACTED] nonché la dichiarazione del 19.11.2019, sottoscritta dal responsabile dell'originaria creditrice, con cui quest'ultima afferma di aver ceduto alla [REDACTED] il credito nei confronti dell'opponente – appalesandosi peraltro irrilevante che non sia stata a suo tempo comunicata al medesimo debitore ceduto – comunicazione in ordine alla quale alcuna disposizione di legge impone qualsivoglia attestazione di autenticità o conformità all'originale (formalità peraltro non richiesta neppure per il contratto di cessione, non prevendo alcunché in tal senso la Legge n. 130/1999, né l'art. 58 T.U.B.);

il documento da ultimo citato rende inconferente il richiamo della sentenza del Tribunale di Sassari versata in atti dall'opponente con le note conclusive depositate il 24.11.2022, la quale invero non corrobora la tesi difensiva di quest'ultimo;

a pagina 4 di detto provvedimento viene infatti ritenuta irrilevante la dichiarazione di cessione prodotta, siccome sottoscritta “*dal solo responsabile della cessionaria*”, affermazione preceduta da quella secondo cui “*detta comunicazione, ove proveniente dall'originaria contraente cedente avrebbe avuto sicura valenza probatoria dell'avvenuta cessione*”, come nel caso in esame.

- b.** all'esito della valutazione complessiva degli elementi versati in atti, deve quindi concludersi che l'opposta ha fornito prova idonea della sua qualità di cessionaria del credito azionato in via monitoria nei confronti dell'opponente.

11.2 Il disconoscimento della conformità all'originale del contratto di finanziamento n.



15572463 oggetto di causa, proposto dall'opponente, è inefficace, poiché:

- a. ai sensi dell'art. 2719 c.c. *“Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”*;
- b. secondo il più recente ed oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, detta tipologia di disconoscimento – sebbene non equiparabile alla figura prevista dall'art. 215 c.p.c. in quanto, pur in mancanza di verifica, *“non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”* (da ultimo, Cass. n. 1324/2022) – deve avvenire, *“a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”* (tra le tante, Cass. n. 24364/2021, n. 3227/2021, n. 25404/2020, n. 24730/2020);
- c. nel caso in esame, [REDACTED] non ha individuato alcun elemento differenziale tra l'originale del contratto e la copia prodotta con il ricorso monitorio (di agevole lettura, fatta eccezione per l'informativa sul trattamento dei dati personali) e, pertanto, non sussiste alcuna ragione che possa condurre ad una valutazione di efficacia del disconoscimento.

11.3 Si appalesano non condivisibili le contestazioni sollevate dall'attore sull'efficacia probatoria della restante documentazione versata in atti dalla convenuta, sia a corredo del ricorso monitorio sia nel presente giudizio di opposizione.

Alla luce delle condizioni previste nel contratto e della lista movimenti prodotta, è



difatti possibile ricostruire interamente lo svolgimento del rapporto di finanziamento, né la parte opponente ha allegato specifiche ragioni a giustificazione dell'assunta erroneità degli importi ivi indicati e dell'applicazione di poste non dovute, in particolare:

- i. quanto all'assenza del piano di ammortamento, stante la sua irrilevanza ai fini della validità del contratto di finanziamento, in virtù dell'insegnamento secondo cui *“La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutate”, escludendo conseguentemente che “la redazione del piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del titolo esecutivo”* (Cass. n. 12922/2020);
- ii. riguardo all'anatocismo, per le ragioni sinteticamente esposte nella parte motiva del verbale d'udienza cartolare del 14.12.2012, ossia perché il contratto *de quo* ha ad oggetto un finanziamento con ammortamento alla francese, quest'ultimo consistente in un piano di rimborso (di mutuo o finanziamento) che prevede una rata costante nel tempo, comprensiva della quota capitale della somma mutuata e della quota interessi (a tasso fisso o variabile), con progressivo aumento della prima e contestuale diminuzione della seconda (sul punto si condivide l'orientamento sostenuto, *ex multis*, da Trib. Milano n. 8755/2015, Trib. Padova del 13.1. 2016, Trib. Treviso del 12.11.2015);



le rate iniziali del piano di rimborso sono prevalentemente costituite da interessi e in minima parte percentuale dal capitale rimborsato, secondo un meccanismo che conduce alle ultime rate costituite prevalentemente da capitale e in minima parte da interessi.

gli interessi sono quindi calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata al tasso nominale indicato in contratto, mentre gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario depurato dell'importo già pagato con la rata o le rate precedenti;

siffatto sistema di calcolo non genera invero alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), sul rilievo che gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate, non sussistendo quindi un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale calcolare l'interesse composto.

si verifica invero un fenomeno opposto a quello della capitalizzazione, poiché la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche una quota del debito in linea capitale – quota tempo per tempo crescente con il progredire del rimborso – con la conseguenza che il pagamento a scadenza del periodo dato riduce il capitale che fruttifica nel periodo successivo, ossia si verifica un fenomeno opposto rispetto alla capitalizzazione;

non è comunque rinvenibile nell'ordinamento alcun divieto di pattuizione dell'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, né



quest'ultimo incide sulla determinatezza delle pattuizioni contrattuali, ciò poiché una volta che è stato raggiunto l'accordo tra le parti sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente da tali elementi contrattuali;

iii. in relazione al computo degli interessi, stante la genericità dell'allegazione secondo cui sarebbero *“frutto di calcoli e imputazioni effettuati contra legem e in violazione di norme imperative, non derogabili dalla volontà delle parti”*;

iv. sulla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, si osserva che:

- ai sensi dell'art. 1186 c.c., *“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”*;
- in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come detta disposizione, *“che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 9307 del 1994); dall'altro, che, agli effetti della medesima norma, la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine*



a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989)” (Cass. n. 20042/2020, n. 24330/2011);

- o poiché nel caso in esame l'art. 12 delle condizioni generali di contratto prevede la decadenza automatica al verificarsi di una delle situazioni ivi previste, tra le quali il ritardato o mancato pagamento di una o più rate (lett. a), a tal fine non era pertanto necessaria alcuna preventiva comunicazione stragiudiziale da parte del creditore.

12. Nonostante il rigetto dell'opposizione, non deve essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché:

- a. ai sensi dell'art. 653, comma 1, prima parte, c.p.c., *“Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”*, mentre nel successivo art. 654, primo comma, c.p.c. si legge che *“L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di ingiunzione nel caso in esame non si rende necessaria”*;
- b. nel caso in esame, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 14.12.2021, il giudice istruttore ha autorizzato la provvisoria esecuzione del



decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., pertanto quest'ultimo è già munito di efficacia esecutiva.

13. Le spese di lite del presente procedimento di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e quindi poste a carico di [REDACTED], non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.

Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro:

- a. con riduzione del 30% per i compensi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso il livello non elevato di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- b. con riduzione del 50% per i compensi della fase istruttoria, considerato che, in disparte l'esame degli scritti difensivi della parte opponente, l'opposta si è limitata a produrre in giudizio pochi documenti (nella seconda memoria *ex art. 183*, comma 6, c.p.c.) e non ha formulato richieste istruttorie;
- c. con riduzione del 50% per i compensi della fase decisionale, nella quale l'opposta si è limitata ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi.

PER QUESTI MOTIVI

14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Tribunale Ordinario di Nuoro

Proc. n. 625/2021 R.A.C.

Verbale udienza del 15.12.2022 - pagina 18



- a. rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2021, emesso da questo Tribunale il 29.3.2021 nel procedimento n. 1259/2020 RAC;
- b. condanna [REDACTED] a rimborsare alla [REDACTED] le spese processuali, così liquidate:
- € 643,30 per compensi di avvocato della fase di studio;
 - € 543,90 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
 - € 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
 - € 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
 - € **2.878,20** complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA di legge.

Il Giudice

dott. Salvatore Falzoi

